

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI CASTECOVATI



**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AI SENSI DELLA D.G.R. XII/1615 DEL 18 DICEMBRE 2023
AGGIORNAMENTO 2023
ELABORATO NORMATIVO**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DATA: Aprile 2024

Redatto a cura di
Dott. Ing. Antonio Di Pasquale
Ordine Ingegneri di Brescia n° 3362

I N D I C E

1	Oggetto del regolamento	3
2	Definizioni.....	4
3	Competenze.....	6
4	Modalità di individuazione delle fasce di rispetto, competenza e tutela	6
5	Regolamento dell'attività di polizia idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale.....	7
6	Procedure per i corsi d'acqua del reticolo idrico principale	8
7	Procedure per i corsi d'acqua e i canali artificiali di competenza del consorzio di Bonifica ..8	
7.1	Normativa di riferimento e ente competente per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.....	8
7.2	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia	9
8	Procedure per le aste idriche di importanza idraulica, paesistica o ambientale.....	9
8.1	Normativa di riferimento ed enti competenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.....	9
8.2	Istituzione delle fasce di tutela sulle aste idriche di particolare rilevanza paesistica, ambientale e idraulica	10
8.2.1	Attività vietate nelle fasce di tutela.....	10
8.2.2	Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di tutela.....	11
8.3	Prescrizioni.....	14
8.3.1	Fabbricati pericolanti esistenti nelle fasce di rispetto.....	14
8.3.2	Variazioni di tracciato.....	14
8.4	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia	14
9	Scarichi in corsi d'acqua	15
10	Norme di carattere generale per la tutela del sistema idrografico superficiale non ricompreso nel Reticolo assoggettato a tutela	17
11	Aree allagabili individuate nel piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) e nel piano stralcio per l'assetto idrogeologico (pai) vigente	17
	Allegato 1 modalità di individuazione delle fasce di rispetto e tutela	18

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, redatto a corredo degli elaborati cartografici e della Relazione Tecnica, che individuano il reticolo idrico minore, il reticolo idrico principale, il reticolo di bonifica ed i canali privati, definisce le attività vietate o soggette ad autorizzazione o nullaosta sull'alveo dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e sul Reticolo Idrico Minore e sulle relative fasce di rispetto, disciplinando inoltre l'attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore presente nel territorio comunale di Castelcovati (BS), delegata al Comune medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 114 della L.R. n. 1/2000, in attuazione del D. Lgs. n. 112/1998, unitamente alla riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree ad esso riconducibili.

Il presente regolamento comunale, in attuazione della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per gli interventi sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore, nelle fasce di pertinenza degli stessi e per le attività di "polizia idraulica", intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Il presente documento di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore di Castelcovati (BS) è costituito da relazione tecnica, cartografie ed elaborato normativo redatti ai sensi della D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615 che sostituisce integralmente le:

- D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868;
- D.G.R. 12.04.2002 n. 7/8743;
- D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950;
- D.G.R. 11.02.2005 n. 7/20552;
- D.G.R. 01.10.2008 n. 8/8127;
- D.G.R. 22.12.2011 n. 9/2762;
- D.G.R. 25.10.2012 n. 9/4287;
- D.G.R. 31.10.2013 n. 10/883;
- D.G.R. 31.10.2014 n. 10/2591;
- D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229;
- D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581;
- D.G.R. 14.12.2020 n. 11/4037;
- D.G.R. 15.12.2021 n. XI/5714;

ed in conformità a:

- L.R. 05.01.2000 n. 1,
- L.R. 16.06.2003 n. 7,
- D.G.R. 30.11.2005 n. 8/1239,
- L.R. 05.12.2008 n. 31,
- R.R. 08.02.2010 n. 3,
- L.R. 15.03.2016 n. 4;
- R.R. 23.11.2017 n. 7 come modificato dal R.R. 19.04.2019 n. 8.

Nell'intento di perseguire l'obiettivo di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e di protezione dai rischi naturali o conseguenti alle sue modifiche e trasformazioni, le norme del presente Regolamento di Polizia Idraulica forniscono indirizzi progettuali validi per qualsiasi intervento di manutenzione, modifica e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio

comunale; compito dell'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici, curarne l'applicazione e l'osservanza.

2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, sono esplicitate le seguenti definizioni:

- a) Polizia idraulica:** attività di controllo degli interventi di gestione e di trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:
- la vigilanza;
 - l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
 - il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
 - Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.
- b) Reticolo Idrico Principale:** si intendono i corsi d'acqua riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche ed inseriti negli allegati "A" e "B" alla D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615, per i quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete alla Regione Lombardia (Allegato "A") o all'AIPO (Allegato "B"). All'interno del territorio comunale di Castelcovati non è presente alcun corso d'acqua appartenente al reticolo principale;
- c) Reticolo Idrico Minore:** comprende tutte le acque superficiali, ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua, delle acque già individuate nel reticolo idrico principale (Allegati "A" e "B" alla D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615), nel reticolo idrico di bonifica ed irrigazione (Allegato "C" alla D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615) e nel reticolo privato; l'esercizio delle attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore compete ai Comuni che le svolgono sulla scorta dei criteri dettati dall'Allegato "D" alla D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615 ed in base al regolamento redatto in conformità alle linee guida dettate dall'allegato "E" alla stessa D.G.R.;
- d) Reticolo Idrico di bonifica ed Irrigazione** (Aste idriche gestite da Consorzi di Bonifica): è l'insieme dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica ricompresi all'interno dell'Allegato "C" alla D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615, per i quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete ai Consorzi di Bonifica sulla base dei principi del Regolamento Regionale di Polizia Idraulica (R.R. n. 3 del 08.02.2010). Il Comune di Castelcovati rientra nel comprensorio del Consorzio di Bonifica "Oglio Mella";
- e) Corpi idrici privati o Reticolo Idrico Privato:** è l'insieme dei canali non appartenenti al reticolo idrografico principale né a quello di bonifica né a quello minore, definiti dagli allegati "A", "B", "C" e "D" alla D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615. Tali corsi d'acqua sono specificamente individuati negli elaborati cartografici e, non avendo i requisiti di cui all'allegato "D" alla D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615 in termini di demanialità, restano esclusi dal demanio idrico in quanto canali artificiali realizzati da privati nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione, ai sensi del T.U. 1775/1933. Per detto reticolo, l'esercizio e la competenza sono riconducibili ai rispettivi Consorzi irrigui (o privati titolati);

All'interno del reticolo Privato sono individuabili:

- **Aste idriche di importanza idraulica, paesistica o ambientale:** è l'insieme dei canali non appartenenti al reticolo idrografico principale né a quello minore né a quello di bonifica, ai quali viene riconosciuta una particolare valenza idraulica, paesistica o ambientale e pertanto sui quali viene individuata una norma di tutela di tipo urbanistico.
Si tratta per la pressoché totalità di aste idriche ricomprese all'interno di reti irrigue facenti capo a Consorzi ed Enti di irrigazione che si rappresentano come elementi di connessione tra i reticoli idrici.
 - **Aste idriche non assoggettate a tutela:** è l'insieme di tutta la rimanente e fitta rete irrigua e industriale, non appartenente alle categorie precedenti, costituita dai terminali irrigui, dai canali di scolo dei terreni, da canali industriali, dai tratti poco significativi e importanti. Per questi canali non sono state individuate fasce di rispetto o di tutela data la loro scarsa rilevanza in termini di connessione con la rete idrografica naturale sia dal punto di vista idraulico, sia da quello paesistico, sia da quello ambientale;
- f) Fasce di rispetto (idraulico):** sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, su entrambe le sponde, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del R.D. 523/1904 (corsi d'acqua del reticolo minore e principale), del R.D. 368/1904 (corsi d'acqua del reticolo di bonifica) e D.G.R. XII/1615 del 18.12.2023 come specificato nel presente regolamento, la cui ampiezza è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine o, per i tratti coperti, dal limite esterno del manufatto;
- g) Fasce di tutela (urbanistica):** sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, la cui ampiezza variabile è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine o, per i tratti coperti, dal limite esterno del manufatto;
- h) Centro edificato:** esso è costituito, per ciascun centro o nucleo abitato, dai fabbricati racchiusi dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
- i) Concessione idraulica:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario;
- j) Nulla-osta idraulico:** è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, etc.). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.

- k) Autorizzazione provvisoria:** è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.
- l) Parere idraulico:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

3 COMPETENZE

Sui corsi d'acqua inseriti nell'allegato "A" alla citata D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615, e nell'allegato "B", le competenze in merito alle attività di polizia idraulica sono esercitate dalla Regione Lombardia, Sede Territoriale di Brescia.

Le competenze in merito alle attività autorizzative secondo il R.D. 368/1904 sui corsi d'acqua del reticolo di bonifica sono esercitate dal Consorzio di Bonifica "Oglio Mella" secondo le modalità individuate dal R.R. 08.02.2010 n. 3.

Le competenze in merito all'attività di polizia idraulica sui i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale appartenenti al reticolo idrico minore sono esercitate dal Comune di Castelcovati.

Il Comune esercita tale attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento, rilasciando autorizzazioni e/o concessioni nonché nulla-osta ai fini idraulici come previsto dalla D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615.

4 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO, COMPETENZA E TUTELA

Nella cartografia sono stati individuati:

- i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo di Bonifica, sui quali la competenza autorizzativa ai sensi del R.D. 368/1904 ricade sul Consorzio di Bonifica "Oglio Mella";
- i corsi d'acqua privati di importanza idraulica, paesistica od ambientale, sulle cui aste la competenza è del consorzio di irrigazione e/o del proprietario, sui quali è stata definita una fascia di tutela di tipo urbanistico di competenza del Comune di Castelcovati;
- i corsi d'acqua privati, sulle cui aste la competenza è del consorzio di irrigazione e/o del proprietario in merito ai quali non è stata individuata una particolare rilevanza in termini idraulici, paesistici e ambientali.

Si sottolinea come all'interno del territorio comunale di Castelcovati non siano presenti né corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale di competenza regionale né corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Minore di competenza comunale.

Per le aste idriche private di importanza idraulica, paesistica od ambientale facenti capo a Privati o Consorzi Irrigui concessionari per l'uso dell'acqua e/o proprietari privati, sono state delimitate fasce di tutela soggette a norme specificatamente definite (§8).

Per le aste idriche appartenenti al reticolo di bonifica è stata individuata una "fascia di competenza" ove il Consorzio di Bonifica esercita le potestà autorizzative indicate all'interno degli artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 del R.D. 368/1904.

Nella cartografia sia le diverse tipologie di corsi d'acqua sia le fasce di rispetto sono indicate con segni grafici convenzionali; per una più precisa e corretta delimitazione si dovranno individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito.

Si precisa che le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente all'asse del corso d'acqua, a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e NON utilizzando come riferimento la linea della piena ordinaria in quanto questa è difficilmente individuabile. Nel caso di canali coperti, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno del manufatto.

Le modalità di individuazione delle fasce di rispetto o tutela in relazione a diverse tipologie di alveo sono riportate all'interno dell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Anche la traccia dei corsi d'acqua riportata nella cartografia in corrispondenza dei tratti che passano intubati sotto le zone urbanizzate può essere parzialmente difforme dal reale andamento; pertanto per gli interventi da eseguire su tali corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto dovrà essere prima determinato con precisione il reale andamento sul terreno.

Le fasce di rispetto, di tutela e di competenza sono state individuate con criterio geometrico, con riguardo al corso d'acqua, come di seguito specificato:

1. metri 10.0 m per ogni lato per:
 - tratti a cielo aperto o coperti di aste idriche appartenenti al reticolo di Bonifica individuati nell'Allegato C alla D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615;
 - tratti a cielo aperto o coperti di aste idriche private di importanza idraulica, paesistica od ambientale: Roggia Castellana;
2. metri 5.0 m per ogni lato per:
 - tratti a cielo aperto di aste idriche private di importanza idraulica, paesistica od ambientale: aste idriche diverse dalla Roggia Castellana;
 - tratti coperti di aste idriche private di importanza idraulica, paesistica od ambientale fuori dall'ambito urbano: aste idriche diverse dalla Roggia Castellana;
3. metri 2.0 m per ogni lato per:
 - tratti coperti di aste idriche private di importanza idraulica, paesistica od ambientale in ambito urbano: aste idriche diverse dalla Roggia Castellana;

Il tutto come individuato nelle allegate Tavole.

5 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

In base alle linee guida riportate all'interno della D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615e s.m.i., con particolare riferimento all'Allegato "D" ed all'allegato "E", nel territorio comunale di Castelcovati, in relazione alla consolidata pratica irrigua esercitata da Consorzi Irrigui di antica origine e dal Consorzio di Bonifica competente per territorio, non vi sono corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico Minore di competenza comunale.

6 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

In base agli elenchi riportati all'interno della D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615e s.m.i., non vi sono corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico Principale nel territorio comunale di Castelvati.

7 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA E I CANALI ARTIFICIALI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

7.1 Normativa di riferimento e ente competente per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi

Ai sensi del comma 4 dell'art. 81 della L.R. 05.12.2008, n. 31, i Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali di propria competenza.

I canali di competenza dei consorzi di bonifica sono individuati all'interno degli elenchi contenuti all'interno dell'Allegato C alla D.G.R. 18.12.2023 n. XII/1615.

Secondo la perimetrazione approvata dalla Regione Lombardia con D.G.R. 08.02.2012 n. IX/2994, il territorio comunale di Castelvati rientra nel comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica "Oglio Mella".

Lungo i corsi d'acqua e nelle relative fasce di competenza consortile, individuati nella cartografia allegata, si applicano le norme del Consorzio di Bonifica competente per territorio, al quale dovranno essere rivolte le domande di concessione e di autorizzazione.

Sui detti corsi d'acqua e su una fascia di 10 metri su ambo le sponde degli stessi è istituita "una fascia di competenza" per il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Tali fasce hanno un significato decisamente diverso da quelle relative al reticolo principale o minore, in quanto non istituiscono una "tutela", ma attribuiscono la "competenza" al Consorzio di Bonifica territorialmente competente e demandano alle specifiche normative le attività vietate e/o soggette ad autorizzazione.

Il Consorzio potrà indicare, di volta in volta, le distanze da mantenere rispetto al corso d'acqua artificiale in funzione dell'intervento richiesto e della tipologia del corso d'acqua.

La normativa di riferimento "Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze" per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo di bonifica è costituita da quanto disposto:

- Dagli artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 del R.D. 368 del 1904;
- Dagli artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 del R.D. 368 del 1904, per quanto attiene alle contravvenzioni;
- Dal D.G.R. n. IV/7633 del 08.04.1986;
- Dal D.G.R. n. VI/44561 del 30.07.1999;
- Dalla D.G.R. n. VII/7868 del 25.01.2002;
- Dalla Legge Regionale n. 7 del 16.06.2003;
- Dalla D.G.R. n. VII/13950 del 01.08.2003;
- Dalla L.R. n. 31 del 05.12.2008;
- Dal R.R. n. 3 del 09.02.2010.

7.2 Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia

Le pratiche edilizie riguardanti interventi inerenti i corsi d'acqua e le relative fasce di competenza del reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica dovranno essere corredate da parere preventivo favorevole o da provvedimento autorizzativo o da provvedimento concessorio rilasciato dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

8 PROCEDURE PER LE ASTE IDRICHE DI IMPORTANZA IDRAULICA, PAESISTICA O AMBIENTALE

8.1 Normativa di riferimento ed enti competenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi

Nel Comune di Castelcovati passano corsi d'acqua e derivazioni strumentali alla derivazione dell'acqua ed al suo esercizio che non hanno natura demaniale. Pertanto questi corsi d'acqua non rientrano tra quelli di competenza del Comune né del Consorzio di Bonifica.

Per questi corsi d'acqua ricade sul proprietario e/o sul titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possono interferire comunque con l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione. Tale competenza si estenda su tutta la rete consortile, non solo sulle aste per cui viene riconosciuta da parte del Comune una valenza paesistica attraverso l'individuazione delle fasce di tutela, ai sensi del successivo §8.2.

Il Consorzio titolare della concessione o il proprietario del corso d'acqua ha la facoltà di modificare i tracciati dei propri canali in totale autonomia, in funzione delle esigenze connesse all'esercizio della concessione o all'attività irrigua, pertanto i tracciati dei canali privati riportati nelle Tavole grafiche rivestono esclusivo carattere conoscitivo, e dovranno di volta in volta essere verificati con i tecnici del Consorzio e/o con i proprietari.

La normativa di riferimento per gli interventi riguardanti canali per la derivazione di acqua pubblica in concessione è lo statuto del Consorzio titolare della concessione, che esercita le proprie funzioni entro i limiti fissati dal R.D. 11.12.1933 n.1775 e dal Codice Civile.

Su questi corsi d'acqua compete ai proprietari e/o ai titolari delle concessioni di derivazione di acqua pubblica definire le attività vietate e quelle consentite sulle aste idriche.

Nell'esercizio delle funzioni autorizzative sui propri canali i Consorzi irrigui e/o i proprietari debbono in ogni caso tener conto della funzione di drenaggio del territorio svolta da tali aste idriche e, pertanto, debbono prestare particolare attenzione nell'emissione di provvedimenti autorizzativi su interventi che possono incrementare la pericolosità idraulica dei canali, quali:

- a. impermeabilizzazioni di lunghi tratti di canale, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
- b. coperture e intubamenti di lunghi tratti di canale, con conseguente difficoltà di manutenzione degli alvei;
- c. esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.

- d. interruzioni e chiusure di fossi non garantendo più la continuità idraulica e/o la funzione di scolo delle acque.

8.2 Istituzione delle fasce di tutela sulle aste idriche di particolare rilevanza paesistica, ambientale e idraulica

In considerazione della significativa rilevanza idraulica, paesistica od ambientale di alcuni tratti di canali che insistono sul territorio comunale di Castelcovati, seppur questi non abbiano i requisiti per essere inclusi nel Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, ai fini della tutela ambientale e paesistica degli stessi sono state istituite fasce di tutela, la cui ampiezza è indicata negli elaborati cartografici allegati al presente regolamento: tale fascia ha un'ampiezza di compresa tra 2.0 e 10.0 metri per ogni lato sia per i tratti a cielo aperto sia per quelli coperti.

Si pone in evidenza come tali fasce NON siano fasce di rispetto ad alto grado di tutela, disciplinate dalle norme di Polizia Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, bensì fasce di tipo urbanistico, individuate in base al titolo discrezionale riconosciuto ai Comuni di imporre limiti sul proprio territorio più restrittivi di quelli previsti dalle norme legislative vigenti in materia di tutela dei corsi d'acqua. Nelle fasce di tutela la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Comune.

Si sottolinea che gli interventi ammessi dovranno sempre e comunque rispettare i diritti dei Consorzi titolari della concessione di derivazione d'acqua pubblica e/o dei proprietari.

8.2.1 Attività vietate nelle fasce di tutela

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, all'utilizzo a fini irrigui ed industriali, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica o dall'Ente gestore del canale;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, all'utilizzo a fini irrigui ed industriali, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica o dall'Ente gestore del canale, nonché le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione,

all'utilizzo a fini irrigui ed industriali, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica o dall'Ente gestore del canale, nonché gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque e alle esigenze di manutenzione;

- g) l'interclusione della fascia di tutela;
- h) le piantagioni di alberi e siepi, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque e alle esigenze di manutenzione;
- i) la realizzazione di muri e/o recinzioni realizzate con elementi non asportabili, e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto. In deroga a quanto sopra, è ammessa la demolizione ed il ripristino nella stessa localizzazione per le recinzioni esistenti, previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque alle esigenze di manutenzione;
- j) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- k) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- l) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- m) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- n) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- o) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;
- p) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali;
- q) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti.

8.2.2 Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di tutela

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e di "restauro e risanamento conservativo" degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Gli interventi non dovranno comportare un aumento di superficie e/o volume, un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità dei manufatti e della sicurezza delle persone

Devono comunque sempre essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica del corso d'acqua.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia.

Per quanto concerne gli interventi di "manutenzione ordinaria" e di "manutenzione straordinaria" alle lettere a), b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il richiedente potrà omettere la verifica idraulica motivando adeguatamente nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori l'omissione di tale verifica.

Anche in caso di omissione della verifica idraulica, il richiedente dovrà comunque presentare il parere favorevole del titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica (qualora ve ne sia uno), che certifichi che le opere previste (temporanee o permanenti) risultino innocue rispetto ai presupposti ed all'esercizio della concessione.

Qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessaria la verifica di compatibilità idraulica a firma di un tecnico abilitato, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere. Trascorso tale termine, l'autorizzazione ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica si ritiene tacitamente concessa-

- c) gli interventi di "ristrutturazione edilizia" come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non dovrà essere superiore quanto a volume, superficie, sagoma e area di sedime all'edificio esistente.

Non è ammesso alcun intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull'edificio principale.

Dove le ristrutturazioni edilizie prevedano la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, in caso di praticabilità urbanistico - giuridica la ricostruzione dovrà essere riallocata al di fuori della fascia di rispetto.

Le ristrutturazioni sono ammesse solo se soddisfano le seguenti condizioni:

- devono essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica esistente;
- non devono comportare un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone e più in generale un aggravio del rischio idraulico.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato;

- d) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume;

- e) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- f) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche ad una distanza non inferiore a 5 m o all'ampiezza di fascia (per fasce di ampiezza pari a 2 metri) dal ciglio superiore della sponda;
- g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica;
- h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- i) le linee aeree di servizi (elettriche, telefoniche, ecc.) e relativi pali e sostegni;
- j) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- k) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- l) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- m) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D. Lgs. 22/1997 e del vigente D. Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo;
- n) il posizionamento di cartelli di indicazione mono o bifacciali aventi una superficie massima non superiore a 1.00 m² su pali;
- o) la manutenzione ordinaria o straordinaria, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti;
- p) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di impianti tecnologico solo qualora attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, all'utilizzo a fini irrigui ed industriali, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica o dall'Ente gestore del canale;
- q) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio solo qualora concernano opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, all'utilizzo a fini irrigui ed industriali, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica o dall'Ente gestore del canale;

- r) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, solo qualora concernenti le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, all'utilizzo a fini irrigui ed industriali, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica o dall'Ente gestore del canale, nonché gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque e alle esigenze di manutenzione.

8.3 Prescrizioni

8.3.1 Fabbricati pericolanti esistenti nelle fasce di rispetto

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

8.3.2 Variazioni di tracciato

In caso di variazione di tracciato di corsi d'acqua esclusi dal Reticolo Idrico Minore, ma sui quali è stata istituita una fascia di tutela, il progetto dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

8.4 Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia

Le pratiche edilizie riguardanti interventi nelle fasce di tutela dei corpi idrici privati per la derivazione, condotta e uso in concessione di acque pubbliche, dovranno essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

1. Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato):
 - individuazione del luogo e motivazione della domanda;
 - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
 - programma di manutenzione dell'opera, con indicazione delle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi;
 - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto si prevede di realizzare e per i danni arrecati a terzi che possono essere causati sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione;
2. Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
 - verifiche idrologiche ed idrauliche;
 - relazione geologica;
 - relazione di calcolo delle strutture;
3. Elaborati grafici:

- corografia in scala 1:10'000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
- estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
- estratto del P.G.T. con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
- planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
- profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
- sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
- particolari costruttivi e strutturali, se necessario;

4. Parere del soggetto titolare della concessione demaniale.

Per gli interventi concernenti lo scarico in corso d'acqua, tale parere dovrà riportare l'eventuale limite quantitativo imposto allo scarico, qualora più restrittivo di quello individuato al successivo §9.

Per interventi ed opere ricadenti all'interno di eventuali Parchi, qualora istituiti, dovrà essere ottenuto il parere positivo dell'Ente Parco.

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sugli alvei e le sponde dei corpi privati per la derivazione, condotta e uso in concessione di acque pubbliche (assoggettati o meno a tutela ai sensi del presente Regolamento) dovranno essere corredate dall'autorizzazione all'esecuzione delle opere rilasciata dal proprietario del corso d'acqua e/o dal titolare della concessione.

Si rammenta che ricade sul proprietario e/o sul titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possono interferire comunque con l'esercizio della concessione dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione.

9 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua viene rilasciata dal soggetto competente (Regione per il Reticolo Principale, Consorzio di Bonifica per il Reticolo di Bonifica, Comune per il Reticolo Idrico Minore, Ente titolare della gestione delle Aste Idriche Private utilizzate per la derivazione delle acque in concessione) esclusivamente ai fini idraulici sotto l'aspetto della quantità delle portate conferite.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo si introduce una distinzione:

- lo scarico delle acque fognarie depurate e delle acque industriali nei corsi d'acqua, richiederà, da parte del richiedente l'autorizzazione, la verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate dalla documentazione richiesta dagli Enti competenti (Regione per il Reticolo Principale, Consorzio di Bonifica per il Reticolo di Bonifica, Comune per il Reticolo Idrico Minore, Ente titolare della gestione delle Aste Idriche Private utilizzate per la derivazione delle acque in concessione).

- lo scarico di acque meteoriche e quelle degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 23.11.2017 n. 7 "*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)*" come modificato dal R.R. 19.04.2019 n. 8 sarà soggetto all'osservanza del citato Regolamento n. 7

Si evidenzia come sia facoltà dell'Ente Gestore / Regolatore (Regione, Comune, Consorzio privato per le aste idriche in concessione) dei corsi d'acqua ricettori dello scarico individuare limiti quantitativi più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati definiti da R.R. 29.06.2018 n. 7 e smi, in ragione delle specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dall'Ente Gestore;

- lo scarico di acque meteoriche e quello degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche non ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 23.11.2017 n. 7 "*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)*" come modificato dal R.R. 19.04.2019 n. 8 ma che richiedano l'attivazione ex novo o la regolarizzazione di uno scarico preesistente, saranno subordinati alla verifica idraulica della idoneità del corso d'acqua ad accogliere il nuovo scarico.

In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale.
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Si evidenzia anche in questo caso come sia facoltà dell'Ente Gestore / Regolatore (Regione, Comune, Consorzio privato per le aste idriche in concessione) dei corsi d'acqua ricettori dello scarico individuare limiti quantitativi più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati, in ragione delle specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dall'Ente Gestore.

L'unico caso in cui, in deroga a quanto sopra, è ammesso lo scarico tal quale delle acque meteoriche in rete fognaria o in corpo idrico è il caso di scarichi già esistenti e qualora sussista l'impossibilità tecnica di realizzare bacini di accumulo (ad esempio per abitazioni del centro storico prive di cortili interni e direttamente affacciantisi sulla strada).

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua e dei manufatti del ricettore.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che pur non essendo oggetto di specifica tutela ai sensi del presente Regolamento, risulti a valle immissario di canali assoggettati a tutela, dovrà essere richiesta la concessione all'Ente gestore del ricettore (Regione, Comune, Consorzio

privato per le aste idriche in concessione), previa verifica di capacità di smaltimento delle portate immesse.

10 NORME DI CARATTERE GENERALE PER LA TUTELA DEL SISTEMA IDROGRAFICO SUPERFICIALE NON RICOMPRESO NEL RETICOLO ASSOGETTATO A TUTELA

Nella realizzazione di interventi di trasformazione del territorio che interessino gli elementi idrografici, non solo quelli cartografati nei documenti dello Studio come di competenza del Consorzio di Bonifica o dei Consorzi privati, ma anche i terminali irrigui, gli scoli e etc., si dovranno preservare le loro caratteristiche e le funzioni da essi svolte; in particolare di prestare particolare attenzione ad interventi che comportino:

Nella realizzazione di interventi di trasformazione del territorio che interessino tali elementi idrografici (scoli, stagni etc.) si dovranno preservare le loro caratteristiche e le funzioni da essi svolte: In particolare è necessario prestare particolare attenzione ad interventi che comportino:


- a. impermeabilizzazioni, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
- b. coperture e intubamenti, con conseguente difficoltà di manutenzione dei tracciati;
- c. esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.
- d. interruzioni e chiusure che comportino la non garanzia della continuità idraulica e/o la funzione di scolo delle acque.

11 AREE ALLAGABILI INDIVIDUATE NEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA) E NEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) VIGENTE


Il Comune di Castelcovati non risulta interessato né dalla perimetrazione di aree allagabili derivanti da piani sovraordinati ed in particolare dal PGRA e dal PAI.

ALLEGATO 1
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA


COMUNE DI CASTELCOVATI
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AI SENSI DELLA D.G.R. XII/1615 DEL 18 DICEMBRE 2023
AGGIORNAMENTO 2023
ELABORATO NORMATIVO




ARGINE IN RILEVATO
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL PIEDE DELL'ARGINE ESTERNO



ARGINE IN TERRENO NATURALE
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA



SPONDA RIVESTITA CON SCOGLIERA
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO ESTERNO DEL MANUFATTO



PIEDE SPONDA RIVESTITO
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA

COMUNE DI CASTELCOVATI
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AI SENSI DELLA D.G.R. XII/1615 DEL 18 DICEMBRE 2023
AGGIORNAMENTO 2023
ELABORATO NORMATIVO

